

Comune di Vallinfreda

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza del Mercato, 6 - 00020 Vallinfreda (RM) C.F. 86001150589 P.Iva 02145811002 Tel. 0774/925088 Fax. 0774/925222

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 58 DEL 23/12/2017

Oggetto: Esercizio 2017. Bilancio Consolidato. Individuazione Enti da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e nel perimetro di Consolidamento.

PROPOSTA DA: Responsabile del Servizio Finanziario.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 19:00 si è riunita la Giunta comunale.

Risultano:

		PRESENTE	ASSENTE
PIERO CHIRLETTI	Sindaco	Х	
CECCARELLI LUCA	Vice Sindaco	X	
ODDI MARIO	Assessore	Х	

Assume la presidenza della seduta per l'approvazione della presente deliberazione il Sig. PIERO CHIRLETTI nella qualità di SINDACO.

Partecipa alla riunione con funzioni di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. Filippo Carusi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'armonizzazione contabile è la denominazione di un complesso e articolato processo di riforma della contabilità pubblica, prevista dall'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, ed è finalizzata a rendere i bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili, a mezzo di operazioni eseguite con le stesse modalità, ossia con pari metodi e criteri contabili, e con il risultato di soddisfare quelle esigenze informative e di trasparenza correlate al coordinamento della finanza pubblica, al controllo sul rispetto delle regole comunitarie e al federalismo fiscale, previsto dalla Legge 42/2009.

È importante precisare che, seppure sulla base degli stessi principi e criteri contabili, tale processo di riforma percorre strade normative diverse, a seconda delle amministrazioni; per gli enti locali, l'approvazione del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, ha comportato un cambiamento radicale sia negli schemi di bilancio sia nei criteri da applicare per l'imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Infatti il D.Lgs. n. 118/2011 prevede in primo luogo l'adeguamento ai 18 principi contabili generali oltre che l'ulteriore adeguamento ai principi contabili applicati della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato. Nell'ottica di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nell'armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, delle Province e degli Enti locali, dispone il consolidamento dei conti tra gli enti e i loro organismi partecipati.

Nell'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", viene individuata la funzione del bilancio di un gruppo di enti/organismi che fa capo a una amministrazione pubblica, che è quella di rappresentare "in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate".

Lo stesso Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), al comma 4 dell'art. 147 quater, prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Viste le modifiche previste dal DM 11 agosto 2017;

Con riferimento all'obbligo di consolidamento, dalla lettura combinata del Tuel, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e da quanto precisato dal Mef/Rgs a seguito dei chiarimenti resi sulla piattaforma Arconet, consegue che gli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono rinviare la tenuta della contabilità economico-patrimoniale (art. 232 Tuel) e l'adozione del Bilancio Consolidato all'esercizio 2017 da redigere entro il 30 settembre 2018 (art. 233-bis Tuel e Principio Contabile Applicato n. 4 del Bilancio Consolidato allegato al Decreto);

Che, con propria deliberazione n. 29 del 28/11/2015, il Consiglio Comunale si è avvalso della citata facoltà, rinviando al rendiconto dell'esercizio del 2017 l'adozione del bilancio consolidato;

Ad oggi la scadenza ultima per la redazione del bilancio consolidato è il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, come previsto nel paragrafo 1 dell'allegato 4/4.

Lo stesso allegato 4/4 disciplina, inoltre, le fasi per la redazione del bilancio consolidato dell'ente territoriale.

Al paragrafo 3 del citato Allegato sono infatti indicate le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del Gruppo, che sono definite in:

1. individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato; 2. comunicazioni ai componenti del Gruppo.

Allo scopo di redigere il bilancio consolidato, l'Allegato 4/4 prevede che gli enti Capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del Gruppo compresi nel bilancio consolidato.

I due elenchi, e i successivi aggiornamenti, dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Entrambi gli elenchi vanno aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione ed inoltre la versione definitiva dei due elenchi citati va inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Con riferimento all'elenco n. 1, il paragrafo 2 dell'Allegato 4/4 definisce il concetto di **Gruppo Amministrazione Pubblica**: esso comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal D.Lgs. 118/2011. La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di "controllo" di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di "partecipazione".

I componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica sono così definiti:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- 2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda:
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

- 2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11- ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
- 3) <u>le società, intese come enti organizzati</u> in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
- 3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata

abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

3.2) <u>le società partecipate</u> dall'amministrazione pubblica Capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel Gruppo dell'Amministrazione Pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Con riferimento al Comune di **Vallinfreda**, a seguito dell'istruttoria espletata, il **Gruppo Amministrazione Pubblica** attuale, è stato così definito:

1. Organismi strumentali

Come da allegato A alla presente

2. Enti Strumentali

Il Comune di **Vallinfreda**, nell'elenco sotto riportato, ha individuato gli Enti strumentali a cui partecipa, classificandoli in "enti controllati" e "enti partecipati", sulla base dei criteri individuati dal Principio Contabile concernente il Bilancio Consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, come da allegato A alla presente.

3. Società

Il Comune di **Vallinfreda** ha classificato le società in cui detiene una partecipazione in società controllate e partecipate sulla base delle disposizioni del principio contabile sul bilancio consolidato nonché delle disposizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile, come da allegato A alla presente.

Con riferimento all'elenco n. 2, **l'area di consolidamento**, il paragrafo 3.1 dell'Allegato 4/4 stabilisce che gli enti e le società del Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi:

- di *irrilevanza*, ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti, ai sensi dello stesso Allegato 4/4, i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10% per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Al Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di **Vallinfreda**, così come definito nel richiamato "Allegato A", (attualmente il solo GAL FUTUR@NIENE), non sono applicabili i parametri di irrilevanza/rilevanza previsti al paragrafo 3.1 del Principio Contabile, riferito al rendiconto di gestione dell'anno 2016 (**), poiché non sussistenti e/o rilevabili (vedasi anche nota RSF prot 1609/2017 al GAL stesso);

l'area di consolidamento attuale del Comune medesimo è quindi composta da:

- con riferimento agli "organismi strumentali" e agli "enti strumentali controllati e partecipati": Negativo
- con riferimento alle "società controllate e partecipate": Negativo

Resta in capo agli enti locali, la facoltà, meramente discrezionale, di ritenere consolidabili partecipazioni in quanto "significative" ancorché matematicamente non rilevanti.

(**Il riferimento al 2016 poiché non è necessario, né corretto, attendere i bilanci 2017 delle società e degli enti strumentali per determinare l'inclusione nel GAP e per la determinazione dell'area di consolidamento. Occorre infatti determinarla prendendo a riferimento gli ultimi dati disponibili (es. quelli del 2016), fatto salvo che si procedere ad una verifica degli stessi,una volta che si avranno i dati definitivi (quelli del 2017). Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato)

Una volta definita l'area di consolidamento, come previsto dall'Allegato 4/4 paragrafo 3.2, la Capogruppo dovrà comunicare agli enti, alle aziende e alle società, comprese nell'area di consolidamento, la loro inclusione nel prossimo bilancio consolidato. Dovrà inoltre trasmettere a ciascun ente l'elenco degli enti compresi nel consolidato nonché impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Valutato che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 29/07/2017 ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 TUSP;

- il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 118/2011 e del comma 8 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000, deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
- si ritiene quindi che gli enti compresi nel bilancio consolidato siano tenuti a predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne entro un termine utile al rispetto della scadenza indicata, provvedendo alla trasmissione al Comune dei necessari dati già consolidati con le loro rispettive partecipazioni (conto economico, stato patrimoniale, crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti il gruppo ecc.) entro il 20 luglio di ciascun anno per l'anno precedente e che qualora il bilancio della società non sia ancora approvato, gli stessi entro la stessa data trasmettano comunque i dati di preconsuntivo.

Valutato quindi di fornire le seguenti direttive, <u>se eventualmente l'aera di consolidamento dovesse presentare modifiche ed integrazioni a quella attuale</u>, necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato di cui in premessa e previste dal paragrafo 3 dell'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 che qui si intendono richiamate ed approvate:

Il bilancio di esercizio, che comprende lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite

conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo), deve essere trasmesso, dagli enti di cui alla presente deliberazione, al Comune di Vallinfreda, in formato PDF ovvero resi disponibili sul sito web della partecipata entro il 20 luglio di ciascun anno per l'anno precedente e che qualora il bilancio della società non sia ancora approvato, gli stessi entro la stessa data trasmettano comunque i dati di preconsuntivo, così come, alla medesima scadenza devono essere trasmessi o resi disponibili con le stesse modalità, i bilanci consolidati delle sub-holding. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Gli enti partecipati di cui alla presente deliberazione, devono adeguare tempestivamente il proprio bilancio, ai criteri previsti dal richiamato principio contabile di cui all'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. I criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) degli enti partecipati di cui alla presente deliberazione, compatibilmente con la disciplina civilistica, devono essere compatibili con il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Gli enti partecipati di cui alla presente deliberazione devono adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno (in quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo).

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica, come riportati nel prospetto allegato alla presente ("allegato A"), per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- 1) di approvare l'elenco degli organismi partecipati che compongono il **Gruppo Amministrazione Pubblica** del comune di Vallinfreda per l'anno 2017 e l'elenco degli organismi partecipati compresi **nell'area di consolidamento** del Comune di Vallinfreda per l'anno 2017, come da "allegato A" alla presente;
- 2) di dare atto che all'esito dell'istruttoria <u>attuale</u>, non ci sono enti, società controllate o partecipate oggetto di consolidamento:
- 3) di prendere atto che entrambi gli elenchi saranno aggiornati alla fine di ogni esercizio successivo per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione e che la versione definitiva dei due elenchi citati sarà inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato del Comune di Vallinfreda;
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto confermato e sottoscritto IL SINDACO

F.to Prof. Piero Chirletti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Filippo Carusi

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissata in data odierna all'Albo Pretorio *on line* per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del dlgs. N. 267/2000.

IL REFERENTE DEL SERVIZIO F.to Sig.ra MILENA SACCUCCI					
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA' Il Segretario comunale VISTI gli atti di ufficio					
00 n° 267 e ss.mm.ii.					
certifica che					

la presente deliberazione:

□ è divenuta		decorrenza	di	termini	ai	sensi	dell'art.	134	comma	3°	del
Decreto Legisl	ativo 18.8.200	0 n° 267									

rè divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267

Lì	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Filippo Carusi

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo Il Segretario Comunale

Dott. Filippo Carusi